

SABATO 21 NOVEMBRE 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Contribuenti "solidali" e contribuenti corretti coincidono? Controlli doverosi, ma disincentivanti - pag. 2
- Decreto Ristori ter: stanziati nuovi fondi per gli aiuti alle imprese in attesa delle proroghe fiscali - pag. 4

## LAVORO E PREVIDENZA

- Pensioni d'oro: contributo di solidarietà applicabile fino al 2021 - pag. 14
- Covid-19. La sfida chiave di HR: ricostruire un nuovo mondo del lavoro - pag. 17

## FINANZIAMENTI

- Credito d'imposta R&S, innovazione e design: cambiano le aliquote e l'importo massimo - pag. 23
- Credito d'imposta locazioni: autorizzato anche per le strutture termali - pag. 25

## IMPRESA

- Coronavirus: Calabria, Lombardia Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta restano nella zona assegnata fino al 3 dicembre 2020 - pag. 26

## IN EVIDENZA

## Contribuenti "solidali" e contribuenti corretti coincidono? Controlli doverosi, ma disincentivanti

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

La normativa legata all'emergenza Covid consente al contribuente di dilazionare il versamento di imposte e contributi, senza richiedere alcuna dichiarazione o prova della difficoltà finanziaria contingente. La dilazione è facoltativa e, quindi, non impedisce il versamento entro i termini ordinari. Chi non si avvale della proroga dei termini, può chiedere (e ottenere) di essere indicato come "contribuente solidale", ma la qualifica non sottrae ai doverosi eventuali controlli sulla coincidenza tra contribuente corretto e contribuente "solidale" e anzi, forse, ne stimola l'espletamento. La menzione "ad honorem" è comunque temporalmente legata alla durata dell'emergenza sanitaria ed è, quindi, un'opportunità che, si spera, abbia un futuro ristretto. O, meglio, non ne abbia affatto.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro **capacità contributiva**: l'art. 53, comma 1, Cost. richiede che si risolva in una prestazione patri-moniales imposta dalla legge (art. 23 Cost.) che consente a fini

## Covid-19. La sfida chiave di HR: ricostruire un nuovo mondo del lavoro

di Giacomo Manara - Consulente e Docente di Change management e Competenze manageriali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

HR è sempre stato il collegamento intelligente e prezioso tra azienda e dipendenti, soprattutto nelle situazioni di emergenza come quella attuale. Stabilità e capacità di tenere la "barra a dritta" nelle acque turbolente sono quello che dipendenti e manager si aspettano oggi dalle Risorse umane. Paure e diffidenze devono trovare in HR un catalizzatore affidabile e sereno. Nutrire l'immaginazione, coltivare una visione diversa della realtà e della vita organizzativa, far capire che le circostanze alla fine si modificano non solo per forza propria, anche e soprattutto perché le persone le affrontano perseguendo e comprendendone il valore: questa la sfida chiave di HR ... soprattutto oggi, in piena pandemia da Covid-19.

• **Collegamento intelligente e prezioso tra azienda e dipendenti.** di indicazioni, di certezze, anche quando queste ultime sono difficili da dare. Siamo stati tutti investiti e travolti da questa emergenza dilompente, le cui caratteristiche e implicazioni ancora oggi non siano in grado di comprendere

## Fisco

L'Editoriale di Piermaria Corso

## Contribuenti "solidali" e contribuenti corretti coincidono? Controlli doverosi, ma disincentivanti

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

La normativa legata all'emergenza Covid consente al contribuente di dilazionare il versamento di imposte e contributi, senza richiedere alcuna dichiarazione o prova della difficoltà finanziaria contingente. La dilazione è facoltativa e, quindi, non impedisce il versamento entro i termini ordinari. Chi non si avvale della proroga dei termini, può chiedere (e ottenere) di essere indicato come "contribuente solidale", ma la qualifica non sottrae ai doverosi eventuali controlli sulla coincidenza tra contribuente corretto e contribuente "solidale" e anzi, forse, ne stimola l'espletamento. La menzione "ad honorem" è comunque temporalmente legata alla durata dell'emergenza sanitaria ed è, quindi, un'opportunità che, si spera, abbia un futuro ristretto. O, meglio, non ne abbia affatto.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro **capacità contributiva**: l'art. 53, comma 1, Cost. richiede che - in materia tributaria - ognuno faccia la sua parte, dando "a Cesare quello che è di Cesare".

Il **pagamento integrale e tempestivo dei tributi allo Stato-Erario** si risolve in una prestazione patrimoniale imposta dalla legge (art. 23 Cost.) che consente a fini fiscali gli **accertamenti necessari** (art. 14, comma 3, Cost.) anche con modalità fortemente invasive: siamo in presenza di una condotta necessitata che, prim'ancora che come un obbligo giuridico, si manifesta come un dovere sociale e, più precisamente, come adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà economica (art. 2 Cost.).

Sulla scia di questa richiesta - su base costituzionale - che **ognuno faccia la sua parte** in relazione alle rispettive condizioni economiche (e secondo un criterio di progressività) e senza farsi condizionare dalla qualità dell'utilizzo statale delle risorse in tale modo reperite, la recente normativa prodotta dall'**emergenza Covid** individua un **titolo di merito** non solo nel **corretto adempimento dell'obbligazione tributaria** ma anche nella **spontanea scelta di non avvalersi delle sospensioni** previste dai decreti-legge n. 18, 23 e n. 34 del 2020 con riferimento ai tributi erariali.

Tutti devono rispondere positivamente alla normativa che richiede prestazioni patrimoniali, tutti devono adempiere alle obbligazioni tributarie nei termini di legge; tutti possono avvalersi della disciplina derogatoria dei tempi dell'adempimento, introdotta in via eccezionale e transitoria, per effetto della riconosciuta ricaduta economica dell'emergenza sanitaria del 2020, senza con ciò essere tacciabili di illecito tributario o di sottrazione al dovere morale (ma inderogabile) di essere un contribuente rispettoso dell'art. 53 Cost.; solo

ad alcuni lo Stato si impegna a riconoscere il titolo di "**contribuente solidale**" - spendibile a fini commerciali e di pubblicità - nella misura in cui non si siano avvalsi "di una o più delle sospensioni" previste dal Titolo IV o dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020.

Lo Stato non è in grado di selezionare quale contribuente sia stato posto, dalla congiuntura economica, in condizione di non rispettare la tempistica dei versamenti dovuti; lo Stato ha esigenze di cassa che l'emergenza sanitaria non consente di differire e che, anzi, acuisce; lo Stato può solo contare sul fatto che qualche contribuente non abbia necessità di alcun differimento e, quindi, non si avvalga delle sospensioni previste indistintamente per la generalità dei soggetti passivi delle obbligazioni tributarie; spera che questa **schiera di volenterosi** sia la più ampia possibile e, a tale fine, introduce un meccanismo di incentivazione rappresentato dal "**riconoscimento della menzione** per la rinuncia alle sospensioni" (D.M. 15 ottobre 2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze).

L'adempimento delle obbligazioni tributarie come se l'emergenza Covid non ci fosse è ritenuto meritevole di un "premio" non per una condotta comunque da tenere, né per un atto di eroismo fiscale di cui francamente non si vedono i presupposti, ma per il mero non approfittamento di una opportunità legislativamente prevista e, come tale, esente da censure.

In un contesto sociale nel quale l'**evasione** è considerata più una **furbizia** che un illecito e talora viene **giustificata/tollerata** come legittima difesa da uno Stato inadempiente, il fatto che chi non ne ha bisogno non si avvalga di "una o più delle sospensioni" riconosciute a chi ne ha veramente bisogno viene pomposamente dichiarato meritevole di un riconoscimento "per ragioni di equità e non discriminazione" (*sic*), laddove più sobriamente si è in presenza di una scelta (comunque

motivata e da non motivare) di solidarietà economica (tollerata e tollerabile da parte di chi la effettua) che dà senso alla qualifica di “contribuente solidale” in guisa di ringraziamento da parte della collettività per chi si astiene dallo speculare su una emergenza nazionale.

Il legislatore dal 2020 risolverà una risalente tradizione in tema di **elenchi di contribuenti** e la presenta in vesti nuove.

Quarant'anni fa aveva trovato spazio la pubblicazione di un elenco di contribuenti il cui reddito era stato oggetto di accertamento e di contestazione o che comunque erano stati sottoposti a controlli globali dopo sorteggio: il tutto era previsto dall'art. 69, D.P.R. n. 600/1973, ma la sua applicazione aveva suscitato discussioni e polemiche sia perché la pubblicità data a nomi, cognomi e cifre è sembrata particolarmente aggressiva sia perché la precisazione che la contestazione era ancora oggetto di accertamento nell'*an* e nel *quantum* non impediva la lettura mediatica dell'elenco come un insieme di soggetti indicati all'opinione pubblica come “evasori”, autori di illeciti fiscali anche di rilievo penale e - in buona sostanza - responsabili della crisi economica.

Contenuto certamente informativo va riconosciuto alla **pubblicazione della posizione fiscale** di chi è chiamato a **cariche pubbliche**, anche per consentire un **controllo sociale** su eventuali arricchimenti sospetti durante l'adempimento del mandato.

La pubblicazione della sentenza di condanna per delitto tributario era prevista dall'art. 6, D.L. n. 429/1982 convertito in legge n. 516 (c.d. “manette agli evasori”): si era in presenza di una gogna moderna perché il contribuente riconosciuto non solidale veniva indicato come tale su “uno o più giornali”, certo non per suscitare comprensione o compassione.

La norma è presente anche nel sistema penale tributario di cui al D.Lgs. n. 74/2000 pluriemendato: la pubblicazione della sentenza di condanna per delitto tributario (art. 6) dal 2009 viene effettuata mediante menzione nel sito del Ministero della Giustizia di per sé accessibile a una platea più vasta dei lettori di un giornale. Non è sopravvissuta all'evoluzione normativa la previsione (sempre della legge n. 516/1982) che, “in caso di assoluzione, la sentenza debba essere parimenti pubblicata”.

La norma poteva trovare applicazione “sempre che

l'imputato ne faccia richiesta”, ma il contribuente coinvolto in un processo penale e uscito indenne, non aveva interesse a ricordare una vicenda giudiziaria (sgradevole) a un lettore più propenso a considerarlo un colpevole impunito per aver realizzato il delitto perfetto o a causa delle disfunzioni dell'accertamento penale; lo Stato, da parte sua, non aveva interesse a rendere nota l'esistenza di “martiri” e dell'eventualità che anche un contribuente corretto poteva subire senza colpa un processo penale.

L'idea della **pubblicazione a contenuto premiale** è ripresa dal D.M. 15 ottobre 2020 con riguardo a un contesto meno drammatico per il contribuente: è previsto un elenco dei “contribuenti solidali” pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e finanze; l'inserimento del nominativo del contribuente (persona fisica e giuridica) può avvenire solo su istanza dell'interessato a fregiarsi della menzione per “**fini commerciali e di pubblicità**” e dura al massimo un anno.

Non avere titolo per la richiesta (o non aver manifestato interesse al riconoscimento della “menzione” meritata con la rinuncia alle sospensioni) non crea alcun pregiudizio.

Segnalare di essere in possesso dei requisiti di “contribuente solidale” garantisce l'inserimento nell'elenco ministeriale e un imprecisato utilizzo dell'attestato ottenuto, ma espone anche alla eventualità di “**controlli, anche a campione**, per il tramite degli enti impositori per le entrate di rispettiva competenza” (art. 2, comma 3, D.M. citato).

Il contribuente può provare di aver rinunciato alle sospensioni, ma non ha certezza che il controllo si limiti alla **tempestività** dei versamenti e non passi all'**entità del versato** in relazione al dovuto.

La pubblicazione “premiante” (negli intenti del legislatore) potrebbe scontrarsi con la tradizionale diffidenza nei rapporti tra contribuente e Fisco ed essere destinata alla disapplicazione o, almeno, a una rarefatta applicazione: una prognosi infausta che potrebbe cambiare solo in presenza di incentivi più concreti (allo stato non previsti).

Il “contribuente solidale” creato dalla normativa Covid dovrebbe comunque seguirne l'evoluzione e questo è un argomento decisivo per augurarsi una **vita quanto mai breve**.

## Fisco

Le nuove misure anti Covid

## Decreto Ristori ter: stanziati nuovi fondi per gli aiuti alle imprese in attesa delle proroghe fiscali

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Il Governo vara il terzo decreto Ristori che, rispetto ai due precedenti, ha un contenuto estremamente tecnico essendo incentrato quasi esclusivamente sulla ridefinizione delle risorse in campo per far fronte alla crisi economica di molte categorie. Non mancano, però, anche novità per quanto concerne gli aiuti. Infatti, sono ammessi ai contributi a fondo perduto anche gli esercenti il commercio di calzature e accessori. Si attende, per i prossimi giorni, l'approvazione di un quarto decreto ristori che, quasi sicuramente, conterrà le tanto attese proroghe fiscali.

Le attese di molti sembrano essere state deluse. Infatti, il **Decreto Ristori ter** approvato dal Consiglio dei Ministri nella nottata del 20 novembre non contiene le norme in campo fiscale e contributivo che possano permettere a tanti contribuenti di prendere una boccata di ossigeno in questo tanto caotico quanto surreale scorcio di fine anno.

Infatti, il nuovo decreto non fa cenno della **proroga della presentazione della dichiarazione dei redditi** e Irap, fissata al 30 novembre, né a quella dei **versamenti degli acconti d'imposta** (seppur su questo argomento si è già intervenuti con alcune norme sin qui emanate, ma ancora insufficienti e sicuramente da rivedere in presenza di una situazione epidemiologica in continuo divenire).

Né tantomeno ci sono novità sul versamento delle **rate della rottamazione** sospese nel 2020, il cui appuntamento alla cassa resta fermo, per ora, al 10 dicembre. Come anticipato, però, il nuovo decreto non è di scarsa importanza, anzi, assume un ruolo fondamentale nella definizione degli interventi che da qui alle prossime settimane si tradurranno in successivi decreti ristori.

### Le misure approvate

Per capire cosa ci aspetta da qui in avanti, partiamo dal contenuto del nuovo Decreto Ristori ter.

L'approvazione è avvenuta a notte fonda, per cui, al momento di scrivere non è dato possibile conoscerne il contenuto esatto, ma, già leggendo il comunicato di fine seduta del Consiglio dei Ministri, è possibile farsi un'idea del suo ambito applicativo.

Volendo sintetizzare, il nucleo del nuovo decreto è costituito dall'ulteriore **stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro** per l'anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso.

E a proposito delle categorie interessate dai ristori, per

ora restano confermate quelle già elencate:

- **nell'allegato 1** al primo decreto (D.L. n. 137/2020) che contiene i settori maggiormente colpiti da limitazioni e chiusure (es. ristoranti, bar, palestre, discoteche, ecc.);

- **nell'allegato 2** al secondo decreto (D.L. n. 149/2020) che, invece, elenca una serie di categorie economiche colpite indirettamente e, quindi, meritevoli del contributo a fondo perduto solo se con sede nelle zone rosse (in questo elenco ci sono molti settori del commercio, quale quello dell'abbigliamento, dei mobili, ecc.).

Una **novità del nuovo decreto** riguarda proprio il suddetto allegato 2: infatti, tra le attività beneficiarie degli aiuti entrano anche gli esercenti il **commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice ATECO 47.72.10)**.

Le altre misure contenute nel decreto possono essere così sintetizzate:

- si incrementa di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto "Ristori bis" per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
- si istituisce un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
- si aumenta di 100 milioni per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all'acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

### Gli altri decreti ristori in arrivo

Se questa è la situazione ad oggi, c'è da chiedersi cosa bolle in pentola nelle prossime settimane.

E' evidente che il Decreto Ristori ter, appena approvato, costituisce l'ossatura dei prossimi interventi legislativi da parte del Governo che, come ormai è evidente, deve fare i conti con una situazione epidemiologica in continuo divenire.

Ciò non permette di agire a "bocce ferme", ma non per questo, non è possibile intercettare quali sono le

misure più urgenti e necessarie per dare un concreto aiuto a chi sta risentendo della crisi economica in atto. E il grosso di queste nuove misure, per lo meno sul piano fiscale, sarà inserito nel “**Ristori-quater**” che sicuramente sarà approvato la prossima settimana (cui seguirà, a cavallo della fine dell’anno, un “Ristori-quinques”).

Premesso che siamo ancora nel campo delle **indiscrezioni**, si parla del **rinvio degli acconti delle imposte**, dell’IVA e delle ritenute a carico delle **imprese fino a 50 milioni di fatturato** con una perdita di almeno il 33%.

Dovrebbero essere sospesi anche i pagamenti dei contributi di dicembre.

Un altro capitolo dovrebbe riguardare lo slittamento dei pagamenti legati alla **rottamazione delle cartelle** e al saldo e stralcio.

Si ricorda, infatti, che è fissato al 10 dicembre l’appuntamento con il versamento, in unica soluzione, delle rate 2020 sospese.

Un’ultima norma che potrebbe entrare nel prossimo decreto riguarda lo slittamento al **10 dicembre** del termine di invio delle dichiarazioni dei redditi e Irap attualmente fissato al 30 novembre.

Si tratta di una misura richiesta a gran voce non solo dai contribuenti ma soprattutto dalle categorie

professionali maggiormente coinvolte con l’adempimento (tra tutti i **commercialisti**).

Categorie che, anche a causa delle miriade di norme prodotte durante il 2020, norme spesso di difficile interpretazione e di complessa attuazione (si pensi alle continue richieste di bonus, contributi, sussidi, ecc.), hanno trascurato il lavoro costituente “l’ordinaria amministrazione”.

Con la conseguenza che, a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni, molti studi professionali si trovano a dover recuperare un **ritardo ormai incolmabile**.

Pertanto, una proroga, seppur di pochi giorni, è un **atto dovuto** nei confronti di chi, in tutti questi mesi, è stato in prima linea a fronteggiare un’emergenza senza precedenti, fornendo continuo supporto ai propri clienti, spesso senza ricevere nemmeno un minimo riconoscimento da parte del Legislatore.

Certo, non c’è da gioire se, tenendo fede ad una ormai consolidata tradizione italica, la proroga della presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti **arriverà sul filo di lana**, ma è pur vero che non approvarla sarebbe davvero un torto per chi, a vario titolo, sta combattendo una battaglia molto dura per tenere in piedi il tessuto economico del Paese.



Fisco

Dall'UE

## Ottenimento status AEO: dall'UE nuovi chiarimenti sul requisito dell'assenza di violazione

Nell'ambito del codice doganale dell'Unione, ai fini del conferimento dello status di operatore economico autorizzato (AEO), la Commissione europea ha fornito dei chiarimenti per ritenere soddisfatto il requisito relativo all'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente. Il regolamento di Esecuzione della Commissione del 18 novembre 2020 n. 2020/1727 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 novembre 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 novembre 2020 è stato pubblicato il regolamento di Esecuzione della Commissione del 18 novembre 2020 n. 2020/1727 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative agli **operatori economici autorizzati**.

In particolare, è stato modificato l'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, per cui ora si prevede che il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del CDU è considerato soddisfatto se:

-a) non è stata adottata alcuna **decisione** da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;

-b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di **reati gravi** in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l'attività economica del richiedente:

i) il **richiedente**,

ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e

iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.

In quest'ultima ipotesi, è previsto che se la persona è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Sul punto, con il Regolamento, la Commissione, per assicurare, ai fini del conferimento dello status di **operatore economico autorizzato**, un'attuazione uniforme del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 (il «codice»), relativo all'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, ha chiarito con riferimento all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione:

-che per quanto riguarda le **violazioni**, il criterio è rispettato quando nessuna autorità amministrativa o giudiziaria abbia adottato alcuna decisione che concluda che una delle persone di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), ha commesso siffatte violazioni nel corso degli ultimi tre anni. I fatti alla base di una violazione devono essersi verificati nei tre anni precedenti, benché in alcuni casi l'autorità amministrativa o giudiziaria possa giungere a una conclusione su tali fatti una volta trascorsi i tre anni in questione”;

-che le pertinenti **violazioni gravi** o ripetute della normativa doganale e fiscale sono quelle relative all'attività economica delle persone di cui alla lettera b) del suddetto articolo;

-quali persone diverse dal richiedente debbano essere valutate sulla base di tale criterio, in funzione della struttura organizzativa del richiedente.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Regolamento di Esecuzione della Commissione 18/11/2020, 2020/1727 (Gazzetta Ufficiale UE 19/11/2020, L387/1)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Permuta: ai fini IVA le operazioni sono distintamente e autonomamente considerate

Nell'ipotesi di un'operazione di permuta, ai fini IVA, le operazioni sono distintamente e autonomamente considerate sia ai fini dell'applicazione dell'imposta che della determinazione della base imponibile che dell'applicazione dell'aliquota. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 552 del 20 novembre 2020, con cui ha sottolineato che nell'operazione di permuta le

reciproche operazioni sono effettuate ciascuna in controprestazione dell'altra e la seconda prestazione funge da corrispettivo della prima. Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il meccanismo dello split payment.

Con la risposta a interpello n. 552 del 20 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di permuta e applicazione dell'IVA.

Il negozio di permuta è disciplinato dall'articolo 1552 del codice civile come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o altri diritti, da un contraente all'altro.

Ai fini dell'IVA, occorre far riferimento all'articolo 11, comma 1, del DPR IVA, secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

Pertanto, si configura un'operazione di permuta se le reciproche operazioni sono effettuate ciascuna in controprestazione dell'altra e la seconda prestazione funge da corrispettivo della prima. In tal caso le suddette operazioni sono distintamente e autonomamente considerate sia ai fini dell'applicazione dell'imposta che della determinazione della base imponibile che dell'applicazione dell'aliquota.

Ciò che connota un'operazione avente le caratteristiche di una permuta consiste nella natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un "prezzo" in denaro, bensì dalla cessione di un bene o di una prestazione a fronte di una cessione di un bene e/o di una prestazione di servizio della controparte.

Inoltre, il caso di prestazione di servizi relativa alla realizzazione dell'impianto da parte di una Società rientra nel meccanismo dello split payment, in quanto operazione effettuata nei confronti di un ente pubblico territoriale.

Conseguentemente, il Comune è tenuto a versare all'Erario l'IVA addebitata al momento di ciascun pagamento ovvero al momento di ricezione e/o registrazione delle fatture di acquisto del suddetto servizio.

Quindi, per la Società (che rimane pur sempre debitore d'imposta) il tributo esposto in fattura non confluisce nella liquidazione periodica, essendo tenuto al versamento dello stesso il Comune che, nella propria liquidazione periodica, potrà beneficiare della possibilità di detrarre l'imposta addebitata sulla medesima fattura, in quanto risulta acquirente di un servizio nella veste di soggetto passivo, in considerazione della natura commerciale dell'attività avente per oggetto la concessione dell'impianto a titolo oneroso.

In tale senso, il Comune dovrà emettere le fatture relative al canone d'uso dell'impianto con addebito della relativa IVA.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20/11/2020, n. 552

## Fisco

Dalle Dogane

## Easy free back anche in assenza di utilizzo di piattaforme marketplace

In tema di reintroduzione in franchigia easy free back, i soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate, anche derivanti da transazioni di vendita diretta on line, senza utilizzo di piattaforme marketplace, possono avanzare istanza per essere ammessi a svolgere le suddette attività mediante una procedura semplificata caratterizzata da specifiche formalità dichiarative e conseguenti deroghe applicabili ai controlli attualmente in uso per le operazioni della specie. Lo ha previsto l'Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 419205 del 20 novembre 2020.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la determinazione n. 419205 del 31 ottobre 2020 riguardante la reintroduzione in franchigia easy free back senza utilizzo di piattaforme marketplace.

Secondo la nuova determinazione, i soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di **merci** precedentemente **esportate**, anche derivanti da transazioni di vendita diretta on line, senza utilizzo di piattaforme marketplace, possono avanzare istanza per essere ammessi a svolgere le suddette attività mediante una procedura semplificata caratterizzata da specifiche formalità dichiarative e conseguenti deroghe applicabili ai controlli attualmente in uso per le operazioni della specie.

I soggetti ammessi sono iscritti in un apposito **Elenco** istituito presso la Direzione Dogane denominato: **"e-commerce RETRELIEF** (Returned goods - Relief from import duty)".

Quanto all'iscrizione, questa è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei alcuni requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:

-essere in possesso dell'autorizzazione per lo **sdoganamento** presso "luogo approvato" nonché per

“destinatario autorizzato transito”;

-identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;

-identità tra l'esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione, o suo rappresentante purché operi in regime di rappresentanza indiretta;

-utilizzo del codice **EORI**;

-**tracciabilità** del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;

-possibilità per l'Ufficio delle Dogane di accedere ai fini dei controlli doganali al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente.

Ai fini dell'iscrizione, il soggetto presenta istanza presso l'Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali e l'Ufficio delle Dogane trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, una relazione contenente una valutazione sull'accoglimento o meno dell'istanza.

Successivamente la Direzione Dogane anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all'Ufficio delle Dogane che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.

A seguito dell'iscrizione all'elenco, i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche. I benefici quindi possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di **export** e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, determinazione 20/11/2020, n. 419205

#### Fisco

dal CNDCEC e dalla FNC

## Le deduzioni IRAP di cui possono usufruire gli enti non commerciali

Il documento del CNDCEC e della FNC del 20 novembre 2020 effettua un breve approfondimento in merito alle deduzioni IRAP di cui possono usufruire gli enti non commerciali di diritto privato. Il quadro normativo è caratterizzato da un complesso sistema di deduzioni operanti in funzione delle

caratteristiche

soggettive del contribuente, nonché della tipologia di attività (commerciale o non commerciale) dal medesimo esercitata e l'articolo 11 del “Decreto IRAP” prevede, al ricorrere di determinate circostanze, la possibilità di operare delle deduzioni dalla base imponibile, in funzione principalmente del costo del lavoro subito dal soggetto passivo d'imposta, nell'ottica di ridurre il cuneo fiscale.

Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato un documento il data 20 novembre 2020 in tema di **deduzioni Irap** ed enti non commerciali, all'approssimarsi della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, il documento effettua un breve approfondimento in merito alle deduzioni IRAP di cui possono usufruire gli **enti non commerciali** di diritto privato.

Il quadro normativo è caratterizzato da un complesso sistema di **deduzioni** operanti in funzione delle caratteristiche soggettive del contribuente, nonché della tipologia di attività (commerciale o non commerciale) dal medesimo esercitata.

Fra le deduzioni astrattamente applicabili al singolo ente, inoltre, alcune misure si pongono fra loro in una relazione di **alternatività** che andrà attentamente valutata al fine di poter massimizzare il beneficio fiscale spettante.

Inoltre nel documento sono stati riepilogati gli elementi caratterizzanti ogni singola misura in un breve quadro di sintesi.

Occorre evidenziare come, in linea generale, la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**) sia caratterizzata da un principio generale di **indeducibilità** del costo del lavoro; sia nei confronti dei soggetti che determinano la propria base imponibile analiticamente (imprese ed esercenti arti e professioni), sia nei confronti dei soggetti (enti non commerciali e pubbliche amministrazioni) che calcolano l'imposta in base al metodo c.d. “retributivo”, costituendo le retribuzioni e gli altri compensi assimilati la base di determinazione del valore aggiunto della produzione.

In deroga a detto principio generale, l'articolo 11 del D.lgs. n. 446 del 1997 (il c.d. “Decreto IRAP”) prevede, al ricorrere di determinate circostanze, la possibilità di operare delle **deduzioni dalla base imponibile**, in funzione principalmente del costo del lavoro subito dal soggetto passivo d'imposta, nell'ottica di ridurre il cuneo fiscale.

Trattandosi di una disciplina derogatoria del principio generale, la normativa di riferimento è soggetta ad interpretazione restrittiva, dovendosi quindi escludere



la possibilità di procedere con criteri esegetici di tipo analogico o estensivo.

Il **sistema di deduzioni** delineato dall'articolo 11 del "Decreto IRAP" è diversamente articolato in funzione delle caratteristiche soggettive dell'ente, nonché della tipologia di attività esercitata.

Pertanto, di tale normativa sono state analizzate quelle applicabili ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, lettera e) del "Decreto IRAP"; ossia agli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir) che determinano la base imponibile IRAP con metodo retributivo, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo "Decreto IRAP" e che svolgono sia attività istituzionale che, in misura non prevalente, attività commerciale.

Infatti, con il nuovo documento si è previsto di verificare quali siano le deduzioni IRAP operanti con riferimento ad un ente non commerciale di diritto privato, residente nel territorio dello Stato, che svolge (in misura non prevalente) anche attività commerciale.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

CNDCEC- FNC, documento 20/11/2020.

**Fisco**

Dal MEF

## Scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri: pronte le regole tecniche

La commercializzazione di uno schema che incentiva la trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito oggetto di comunicazione in attività non finanziarie (come immobili, oro, pietre preziose, opere d'arte), con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo rientra tra gli esempi di meccanismi di aggiramento della normativa sullo scambio automatico sui conti finanziari, così come individuati nell'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 novembre 2020. Il Decreto pubblicato sul portale del MEF riguarda le regole tecniche e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale il decreto 17 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 100 del 2020, recante definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo **scambio automatico** obbligatorio di informazioni sui meccanismi

**transfrontalieri** soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Inoltre, l'allegato A contenuto nel Decreto contiene **esempi di meccanismi di aggiramento** della normativa sullo scambio automatico sui **conti finanziari** ed esempi di meccanismi che utilizzano una struttura off-shore opaca.

Il Decreto prevede che ai fini delle **informazioni** da comunicare ai sensi dell'articolo 6, c. 1, del D. Lgs. n. 100 del 2020:

- la sintesi del contenuto del **meccanismo transfrontaliero** è redatta in lingua italiana e corredata da una breve relazione in lingua inglese;

- la **data di avvio** dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell'attuazione del meccanismo;

Si determina inoltre il valore del meccanismo transfrontaliero da comunicare.

L'Agenzia delle Entrate deve rilasciare un **numero di riferimento** al momento della comunicazione di un meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle Entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea.

Il soggetto a cui è stato rilasciato il numero di riferimento deve, senza indugio, comunicarlo agli altri partecipanti di cui ha conoscenza. Il numero di riferimento deve essere indicato dai partecipanti in ogni eventuale successiva comunicazione relativa al medesimo meccanismo e nella relazione periodica.

I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero indicano tale numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato.

Gli **elementi distintivi** rilevano solo se suscettibili di determinare una riduzione delle imposte, cui si applica la Direttiva 2011/16/UE, dovute da un contribuente in un Paese dell'Unione europea o in altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni.

In tema di elementi distintivi, un meccanismo non rientra tra quelli indicati alla lettera A, punto 3, dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 100 del 2020, se finalizzato alla fruizione di un singolo regime fiscale di agevolazione previsto dall'ordinamento dello Stato e al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione di agevolazione.

Nell'allegato A al Decreto sono individuati gli esempi di **meccanismi di aggiramento** della normativa sullo

scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, tra cui rientra:

- la commercializzazione di uno schema che incentiva un **trasferimento di fondi** da un conto di deposito oggetto di comunicazione a un conto finanziario escluso dall'obbligo di comunicazione (es. prodotto pensionistico), con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo. Le esclusioni dall'obbligo di comunicazione dei conti finanziari sono contenute nelle normative interne di implementazione del Common Reporting Standard adottate da ciascuna Giurisdizione;

- la commercializzazione di uno schema che incentiva la trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito oggetto di comunicazione in **attività non finanziarie** (es. immobili, oro, pietre preziose, opere d'arte), con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo;

- Commercializzazione o implementazione di strategie di suddivisione delle somme detenute in un conto finanziario per rimanere al di sotto di un ammontare in valuta nazionale corrispondente a 250.000 USD, al fine di evitare l'obbligo di comunicazione.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 17/11/2020,

## Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

# Accertamento induttivo: illegittimo il criterio della media aritmetica semplice per beni disomogenei

In sede di accertamento induttivo l'Ufficio per calcolare il maggior reddito non dichiarato può ricorrere al metodo della media aritmetica semplice, se si tratta di beni omogenei; diversamente dovrà avvalersi della media aritmetica ponderata se i beni sono differenti come nel caso di gioielli, argenteria ed orologi. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26475 depositata il 20 novembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate all'esito di una verifica fiscale notificava ad una società un avviso di accertamento induttivo, per il recupero delle imposte sui maggiori ricavi accertati. Il provvedimento veniva impugnato innanzi alla CTP, per contestare in sostanza

la percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio, calcolata con media aritmetica semplice pur trattandosi di beni differenti. Le doglianze non venivano accolte. La sentenza era oggetto di gravame presso la CTR, che riformava in parte la decisione del giudice di prime cure, per la parte relativa alla percentuale di ricarico, riducendola parzialmente e confermando integralmente la legittimità del provvedimento. La difesa della contribuente proponeva ricorso in Cassazione, per evidenziare l'illegittima riduzione della percentuale di ricarico in quanto effettuata dai giudici di appello secondo il criterio equitativo.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26475 del 2020 ha accolto in parte il ricorso presentato dalla contribuente. Preliminarmente, i giudici di legittimità richiamando un consolidato orientamento sul punto, hanno ribadito che il giudice tributario non ha poteri di equità e, come tale, è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito. Nel caso di specie, la CTR non aveva fornito alcuna motivazione in ordine al criterio adottato per la riduzione della percentuale di ricarico ed al motivo di ricorso relativo all'uso della media aritmetica anziché ponderata nella fase di definizione dei maggiori ricavi da parte dell'Ufficio. A norma dell'art. 39, comma 2 del DPR 600/1973 l'Amministrazione determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie raccolte, fra le quali rientra la redditività media del settore, la cui natura è determinante nella scelta del metodo: media aritmetica semplice o media aritmetica ponderata. Secondo un prevalente orientamento di legittimità, prosegue la Corte, in tema di accertamento induttivo nel reddito di impresa fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, la scelta fra il credito della media aritmetica semplice o ponderata è legato alla natura omogenea o disomogenea degli articoli. Pertanto, entrambi sono legittimi con la differenza che i dati desunti con la media aritmetica hanno valenza indiziaria, salvo che il contribuente non provi che si tratti di beni con forti differenze in termini di valore. Diversamente è legittima la presunzione sulla percentuale di ricarico applicata sulla merce commercializzata ufficialmente. La natura disomogenea della merce venduta dalla contribuente, in quanto si trattava di gioielli, orologi ed argenteria, non è stata contestata dall'Ufficio che dopo averne preso atto anche sulla base dei differenti raggruppamenti predisposti, utilizzava il criterio della media aritmetica semplice per il computo della percentuale di ricarico. Da qui l'accoglimento parziale del ricorso.

*A cura della Redazione*

## Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Atto nullo se la violazione è essenziale per il raggiungimento del suo scopo

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26444 depositata il 20 novembre 2020, ha precisato che in ambito tributario non vige la regola della tassatività della nullità, che quindi può determinarsi anche per violazioni di norme che non la prevedano espressamente. Pertanto il giudice deve valutare se la trasgressione si riferisca o meno ad un elemento da considerarsi essenziale per il raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato emesso.

Ad un contribuente veniva notificato un avviso di recupero di credito d'imposta, preceduto da un processo verbale di contestazione. L'atto veniva impugnato e preliminarmente nel ricorso veniva eccepita l'illegittimità dello stesso per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di recupero che sarebbe previsto dalla relativa disciplina (art. 8, comma 1, DM n. 311/1998). Sia la CTP che la CTR accoglievano tale tesi difensiva ritenendo non solo necessaria detta preventiva comunicazione, ma anche che l'assenza della stessa comportasse la nullità del successivo atto impositivo emesso. L'Ufficio proponeva ricorso avverso la pronuncia di secondo grado, ribadendo l'assoluta non necessità dell'atto prodromico a quello notificato, peraltro previsto solo in caso di revoca del credito e non per il recupero.

## La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26444, depositata il 20 novembre 2020, ha accolto il ricorso dell'Ufficio. Innanzitutto il fatto che l'obbligo informativo in questione (art. 8, comma 1, DM n. 311/1998) non sia espressamente previsto a pena di nullità, non esime il giudice dal verificare se la sua violazione abbia comportato solo una mera irregolarità dell'atto o della procedura, ovvero determinato una invalidità. In ambito tributario non vige la regola della tassatività delle nullità. Detta verifica va effettuata riscontrando se la trasgressione ad una prescrizione abbia riguardato una formalità o circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è teso: in tal caso, infatti, si avrà nullità di quest'ultimo anche se tale sanzione non sia espressamente prevista da una specifica disposizione di legge. In sintesi il giudice deve effettuare la c.d. "prova di non resistenza", cioè accertare se senza

l'irregolarità riscontrata il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso sulla base delle possibili allegazioni del contribuente. Nella specie non solo quest'ultimo non aveva prospettato nulla al riguardo, limitandosi ad eccepire formalmente l'omessa comunicazione preventiva, ma in ogni caso era incontestato che l'atto impositivo fosse stato preceduto da un Pvc redatto in contraddittorio col contribuente. Questi era stato messo nelle condizioni di far valere le proprie ragioni. Conseguentemente non vi era necessità della contestata comunicazione di avvio del procedimento. Non essendo necessari altri accertamenti sul merito della vicenda, la Suprema Corte ha definitivamente rigettato il ricorso originario del contribuente senza necessità di rinvio del giudizio innanzi alla CTR.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Decreti Ristori e Ristori bis

## Contributi a fondo perduto: domanda entro il 15 gennaio 2021. Come presentarla

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

E' possibile presentare la domanda di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti "Ristori" e "Ristori bis" per i contribuenti che non avevano presentato l'istanza al precedente contributo previsto dal decreto "Rilancio", a partire dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, via web mediante il portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso l'utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l'applicativo "Desktop telematico". Con un nuovo provvedimento del 20 novembre 2020, la stessa Agenzia ha approvato il modello di istanza.

Al via i contributi a fondo perduto previsti dai decreti "Ristori" e "Ristori bis". Con il provvedimento n. 358844 del 20 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, previsto la definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto previsti dai decreti "Ristori" e "Ristori bis" per i contribuenti che non avevano presentato l'istanza al precedente contributo previsto dal decreto "Rilancio".

Per chi aveva già presentato la domanda prevista dal

decreto “Rilancio” l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in **maniera automatica**.

#### Preleva

-il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreti Ristori e Ristori bis

-Le istruzioni per la compilazione

-Le specifiche tecniche

#### Chi sono i soggetti beneficiari

L’art. 1 del DL n. 137 del 2020 (Decreto Ristori) e l’art. 2 del DL n. 149 del 2020 (Decreto Ristori bis) hanno previsto l’erogazione di un **contributo a fondo perduto** per i titolari di partita IVA che esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti rispettivamente nei **codici Ateco** elencati nella tabella dell’allegato 1 del Decreto Ristori o nella tabella dell’allegato 2 del Decreto Ristori bis, per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza “Covid-19”.

Quanto al **contributo del Decreto Ristori-bis**, spetta esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, **le regioni “rosse”**, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del citato DL n. 149 del 2020.

In ogni caso non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti **cessata** alla data di presentazione dell’istanza ovvero abbiano attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai due terzi** dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal **1° gennaio 2019**, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso in base al codice ATECO prevalente presente in Anagrafe Tributaria alla data del 25 ottobre 2020.

#### Quali sono i dati del soggetto richiedente

Nell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori bis deve essere indicato in primo luogo il **codice fiscale del soggetto**, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e va specificato se si è **erede** che prosegue l’attività del de cuius (con indicazione del codice fiscale del de cuius). Inoltre deve essere indicato se i ricavi o compensi

dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro.

Nell’istanza deve essere anche indicato se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Tra l’altro deve essere riportato **l’ammontare del fatturato** e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020.

Tra i dati, è necessario riportare anche il **codice IBAN** su cui dovrà essere accreditato il contributo, che deve essere intestato al soggetto richiedente il contributo.

Inoltre deve essere indicato il codice fiscale dell’eventuale **soggetto incaricato** della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza.

#### Come presentare l’istanza

A partire dal 20 novembre e fino al 15 gennaio 2021, è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”, via web mediante il **portale “Fatture e corrispettivi”** dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un **software di compilazione** e un successivo invio attraverso l’applicativo **“Desktop telematico”**.

L’autenticazione potrà avvenire con le **credenziali Fiscoonline** o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns).

Durante il periodo in cui è possibile la presentazione dell’istanza, in caso di **errore**, è possibile presentare una **nuova Istanza**, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa, che sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Tra l’altro è possibile presentare una **rinuncia** all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Occorre evidenziare che la rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la trasmissione dell’istanza.

Dopo la presentazione dell’Istanza è rilasciata una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente è rilasciata una **seconda ricevuta** che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso



in cui l'Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

### Erogazione del contributo

Il **pagamento del contributo** sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell'istanza. Il contributo spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020.

L'Agenzia delle entrate, per evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

### I controlli

Quindi, prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate esegue una serie di **controlli** sui dati presenti nella domanda e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Successivamente **all'erogazione del contributo**, l'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Se dai controlli emerge che il contributo sia in tutto o in parte **non spettante**, l'Agenzia delle entrate deve procedere alle attività di recupero e, inoltre, in caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale, laddove ne ricorrano i presupposti.

Sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette i dati di relativa competenza:

- alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria;
- al Ministero dell'interno.

Ovviamente, il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia può regolarizzare la propria posizione, **restituendo spontaneamente** quanto ricevuto e relativi interessi.

### Qual è l'ammontare del contributo

Nelle istruzioni sono contenuti i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. L'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al decreto Ristori o nell'Allegato 2 al decreto Ristori-bis, a

seconda dell'attività prevalente svolta dal beneficiario, all'importo che si ottiene applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:

-20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;

-15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;

-10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al decreto ristori o nell'Allegato 2 al decreto ristori-bis, a seconda dell'attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA **a partire dal 1° gennaio 2019**, la base di calcolo del contributo è determinata come segue:

-se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), la base di calcolo è pari al maggiore tra l'importo ottenuto applicando a tale differenza la percentuale del 20, 15 o 10 per cento, a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, e quello corrispondente alla base di calcolo minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche);

-nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, la base di calcolo del contributo è pari a quella minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 20/11/2020, n. 358844



## Lavoro e Previdenza

Nella legge di Bilancio 2021

## Pensioni d'oro: contributo di solidarietà applicabile fino al 2021

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Si riduce da 5 a 3 anni il periodo di applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro che si concluderà il 31 dicembre 2021. È quanto prevede il disegno di legge di Bilancio 2021 in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020. Rimane immutato poi, fino a tutto il 2021, il meccanismo di perequazione automatico che era stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 e che sembrava dovesse essere prorogato anche per il 2022. Il tema della rivalutazione delle pensioni sarà oggetto di confronto nell'ambito del tavolo Governo-Sindacati nel post Manovra finanziaria che dovrà considerare anche gli effetti del PIL negativo sul montante contributivo, la possibile introduzione di una pensione contributiva di garanzia, nuovi meccanismi di flessibilità in uscita per il dopo quota 100, il rilancio della previdenza complementare.

La legge di Bilancio 2021 prevede una disposizione specifica con cui si propone di dare attuazione ai principi enunciati dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020.

Più nello specifico si **riduce** da **5 a 3 anni** (quindi fino al 2021) il periodo di applicazione del **contributo di solidarietà** sulle **pensioni d'oro**, modificando quindi la durata inizialmente prevista dalla norma istitutiva (art. 1, comma 261, della legge n. 154/2018).

Non è presente nel testo del ddl di Bilancio 2021 invece il riferimento, contenuto nella prima bozza del provvedimento, alla **proroga al 2023** delle disposizioni in materia di **perequazione automatica** dei trattamenti pensionistici introdotte dalla precedente Manovra finanziaria.

Va ricordato come il tema della rivalutazione delle pensioni, con la richiesta contenuta nella piattaforma sindacale di ripristinare la piena rivalutazione in maniera tale da salvaguardare il valore degli assegni pensionistici, è uno degli argomenti del confronto tra Governo e Parti sociali, che proseguirà dopo la legge di Bilancio per delineare nuovi schemi di flessibilità in uscita che sostituiscano **quota 100** al termine della naturale sperimentazione a fine 2021.

### Contributo di solidarietà: come funziona il prelievo

È utile ricordare come il meccanismo di prelievo del contributo di solidarietà si **articola su 5 fasce in forma progressiva**, a partire da 100.000 euro lordi l'anno. Nello specifico il **taglio degli assegni pensionistici** è del:

- **15%** sulla parte di assegno superiore a 100.000 euro e fino a 130.000;
- **25%** sulla parte compresa tra 130.000 e 200.000;
- **30%** tra 200.000 e 350.000;
- **35%** tra 350.000 e 500.000 euro;
- **40%** oltre i 500.000 euro.

L'intervento opera sui trattamenti pensionistici a carico delle **gestioni previdenziali obbligatorie** relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e a carico della gestione separata INPS.

Se il pensionato è **titolare di più di un trattamento pensionistico**, si prende in considerazione l'importo complessivo dei trattamenti.

### Quali trattamenti sono esclusi dal contributo

Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione delle riduzioni trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il **sistema contributivo**.

La riduzione riguarda quindi **esclusivamente** gli importi calcolati con **sistema retributivo o misto**.

Non vengono poi ricomprese nell'intervento le **pensioni di invalidità** a carico della gestione esclusiva, **inabilità assoluta e permanente**, invalidità, pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

### Rivalutazione delle pensioni: come funziona

Va ricordato come l'attuale normativa prevede la rivalutazione ai prezzi delle pensioni **al 1° gennaio di ogni anno** sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente (variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, che rappresenta l'indice utilizzato nel nostro ordinamento come parametro di riferimento per il calcolo della rivalutazione monetaria).

Il decreto ministeriale che fissa la rivalutazione ai prezzi da applicare al 1° gennaio è predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze **nel mese di novembre** prendendo a riferimento la comunicazione Istat sulle ultime informazioni disponibili circa l'andamento effettivo dell'inflazione e di quello presumibile fino a fine anno. Nel decreto in fase di elaborazione per quest'anno la percentuale di variazione dovrebbe essere fissata in misura pari allo 0,0%.

Come sottolinea la Ragioneria Generale dello Stato

nel proprio *Rapporto annuale sulle Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico*, la necessità di predisporre tale decreto a novembre risiede nell'esigenza di concedere agli enti previdenziali i necessari tempi tecnici per predisporre i pagamenti del rinnovo delle pensioni al 1° gennaio.

Pertanto, in base alla effettiva variazione di consuntivo dell'indice preso a base per la rivalutazione, possono rendersi necessari eventuali recuperi (a credito o a debito) con relativi conguagli in occasione della rivalutazione effettuata l'anno successivo.

La rivalutazione è effettuata con un'elasticità variabile per fasce di importo.

Numerosi sono stati gli interventi di "raffreddamento" nel corso degli ultimi anni per esigenze di finanza pubblica.

Ultima in ordine di tempo, la legge di Bilancio 2020 con cui si è previsto un meccanismo che ha portato a **6 il numero delle fasce progressive di rivalutazione** dell'importo dei trattamenti pensionistici, apportando quindi un piccolo aggiustamento rispetto alle 7 previste dalla precedente legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018).

In particolare, si è stabilito l'adeguamento all'inflazione del 100% per gli assegni fino a 4 volte il minimo del trattamento INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria precedentemente vigente, la quale prevedeva un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte).

Per le fasce di importo complessivo superiore, la legge di Bilancio 2020 ha confermato le **aliquote** introdotte in precedenza dalla legge di Bilancio 2019:

- **77%** qualora l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia **superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte** il medesimo trattamento minimo;
- **52%** qualora l'importo complessivo sia **superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte** il trattamento minimo;
- **47%** qualora l'importo complessivo sia **superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte** il trattamento minimo;
- **45%** qualora l'importo complessivo sia **superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte** il trattamento minimo;
- **40%** per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Nell'applicazione di tali aliquote si prevede un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate. Tale meccanismo è inteso a garantire che i trattamenti

complessivamente superiori a tale limite non risultino inferiori al medesimo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica.

### **Cosa dovrebbe accadere successivamente secondo la attuale previsione**

Secondo lo schema che è stato delineato dalla legge di Bilancio 2020 si prevede l'**introduzione dal 2022** (nella prima bozza della legge di Bilancio 2021, come anticipato sopra, si prevedeva slittasse invece al 2023) di una nuova disciplina, facendo riferimento a **single fasce** di importo dei trattamenti, anziché all'importo complessivo.

In particolare, si prevede l'**applicazione** della **perequazione** in tre fasce, in maniera simile a quello che era il meccanismo ex Legge 338/2000, nella misura del:

- **100%** per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS,
- **90%** per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo;
- **75%** per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.

Come anticipato il tema dovrebbe essere riconsiderato in ogni modo nel confronto Governo-Sindacati.

### **Sterilizzazione dell'impatto del PIL sul montante contributivo**

Per completezza di esposizione in materia di rivalutazione delle pensioni va ricordato poi il delicatissimo tema legato all'impatto dell'andamento del Pil sul **montante contributivo**, così come ha pochi giorni fa ricordato il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una intervista.

Nel metodo di **calcolo contributivo**, infatti, la misura della pensione è data dalla somma virtuale di tutti i contributi versati nella vita lavorativa, rivalutati annualmente in proporzione alla crescita media del PIL degli ultimi cinque anni.

Un andamento anemico del Pil o, peggio, sensibilmente negativo quale quello che si prospetta quest'anno, si riflette allora sul quantum pensionistico.

Va ancora ricordato come al pensionamento il montante maturato viene convertito in rendita applicando gli specifici **coefficienti di trasformazione** che vengono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento della **speranza di vita** accertato dall'Istat (il prossimo aggiornamento decorre dal prossimo anno).

In un Paese "anziano" come il nostro l'aggiornamento periodico rappresenta tendenzialmente un ulteriore elemento di riduzione per la pensione contributiva.

Anche alla luce di tali considerazioni il Ministro del Lavoro aveva già annunciato nel confronto con i

sindacati di volere presentare un **progetto di legge** per sterilizzare gli impatti negativi del Pil nel contributivo che verrà ora affrontato nella fase 2 della riforma

delle pensioni che si avvierà dopo la legge di Bilancio. In tale sede si affronterà anche il tema della pensione contributiva di garanzia.

## Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Giacomo Manara

## Covid-19. La sfida chiave di HR: ricostruire un nuovo mondo del lavoro

di Giacomo Manara - Consulente e Docente di Change management e Competenze manageriali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

HR è sempre stato il collegamento intelligente e prezioso tra azienda e dipendenti, soprattutto nelle situazioni di emergenza come quella attuale. Stabilità e capacità di tenere la "barra a dritta" nelle acque turbolente sono quello che dipendenti e manager si aspettano oggi dalle Risorse umane. Paure e diffidenze devono trovare in HR un catalizzatore affidabile e sereno. Nutrire l'immaginazione, coltivare una visione diversa della realtà e della vita organizzativa, far capire che le circostanze alla fine si modificano non solo per forza propria, anche e soprattutto perché le persone le affrontano perseguendo e comprendendone il valore: questa la sfida chiave di HR ... soprattutto oggi, in piena pandemia da Covid-19.

· **Collegamento intelligente e prezioso tra azienda e dipendenti.** Questo è sempre stato **HR**. Nelle situazioni di emergenza questo ruolo fondamentale si esprime nella sua pienezza, perché ogni singolo dipendente ha bisogno di risposte, di indicazioni, di certezze, anche quando queste ultime sono difficili da dare. Siamo stati tutti investiti e travolti da questa emergenza dirompente, le cui caratteristiche e implicazioni ancora oggi non siamo in grado di comprendere e valutare fino in fondo. Chi **guida le imprese** si è trovato di fronte ad una **sfida completamente nuova**, dove si manifestano appieno le caratteristiche della **matrice VUCA** (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) introdotta agli inizi degli anni '90 del secolo scorso ai cadetti dell'US ARMY/American War College (l'Accademia militare dell'Esercito degli Stati Uniti) quale oggetto di studio su quel mondo multilaterale che si andava configurando agli inizi degli anni '90 del secolo scorso, con la fine della 'Guerra fredda'. Colpisce vedere come trent'anni dopo ce le ritroviamo di fronte così sorprendentemente in un mondo che nel frattempo si è trasformato.

HR non è però l'unico ruolo coinvolto nella **gestione** di questa **emergenza**: altre funzioni nell'impresa sono impegnate in prima persona su questo fronte, come in primo luogo il **responsabile della sicurezza**, chiamato a rivedere le sue procedure e le sue raccomandazioni in un contesto nuovo e sconosciuto. Il **responsabile legale** è chiamato a prevenire e valutare le conseguenze delle iniziative aziendali nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli interlocutori che con l'impresa vengono a contatto, e al **responsabile degli immobili e dei servizi generali** è richiesto di suggerire e mettere in pratica tutte le azioni concrete riguardanti l'adeguamento di uffici e stabilimenti alla nuova situazione, dal ripensamento delle posizioni delle scrivanie e delle aree comuni alla sanificazione degli ambienti.

Ma HR, soprattutto, non può vivere ed esprimersi senza la collaborazione e il **contributo del Management**, su cui ricade la responsabilità effettiva di **aiutare a prendere le decisioni chiave** e soprattutto di metterle in pratica nel lavoro quotidiano con i propri collaboratori. A questo proposito, si sono visti e si stanno vedendo nel Management, in questi mesi drammatici di lotta contro il virus, atteggiamenti e comportamenti i più disparati e variegati: dall'approccio del condottiero senza paura, appoggio sicuro di collaboratori e colleghi spaventati e timorosi, al fatalista rassegnato che aspetta che passi la tempesta, all'irriducibile presenzialista che vorrebbe i propri collaboratori sempre presenti a prescindere, all'innovatore spinto che è felice di poter sperimentare un nuovo modello di organizzazione del lavoro e di relazione. **Sembra non ci sia un denominatore comune**, una traccia riconosciuta, un **modello di riferimento** che emerge dalla turbolenza come proposta seria e inequivocabile di leadership. E' quindi la stabilità, la capacità di **tenere la 'barra a dritta' nelle acque turbolente** che tutti i dipendenti e i manager si aspettano da HR in un momento come questo. Le onde emotive, le paure e le diffidenze devono trovare in HR un catalizzatore affidabile e sereno nonostante le circostanze. Un **arbitro dentro e sopra le parti**, qualcuno che rappresenti la **continuità** e il **riferimento in un momento di grave crisi** che investe non solo l'economia e il lavoro, ma anche e soprattutto la persona.

Dentro questa prospettiva di stabilità, una **serie di indirizzi operativi concreti** vanno seguiti.

· **Promuovere un cambiamento culturale e nella leadership: questa è la prima sfida da affrontare.** Chi si aspetta che la crisi passerà e si tornerà alla vita di prima sta semplicemente sbagliando valutazione, perché le grandi crisi portano sempre con sé una **trasformazione**. Ecco allora il **ruolo di HR: interpretare e**

**declinare il cambiamento** necessario, aiutando l'azienda a capire quali nuovi comportamenti devono diventare il bagaglio quotidiano di tutti i dipendenti. Nuovi comportamenti anche e soprattutto da parte dei **manager**, cui si richiede il difficile passaggio di un radicale ripensamento del modello di leadership: **dallo stile 'comando e controllo'** tipico del tradizionale modello scientifico tayloristico e proseguito incessantemente nei decenni pur con modifiche e adattamenti nell'approccio, ad uno stile più vicino **al modello della 'leadership di servizio'**, dove il manager è soprattutto fonte di energia, connettore di persone e conoscenze, sollecitatore di contributi, ispiratore di innovazione e coordinatore di impegni e progetti. E' un passaggio ormai ineludibile: persone che si sentono più isolate e meno protette, galleggianti in una specie di limbo organizzativo dove è concreto il rischio di perdere i riferimenti personali e professionali propri di un'organizzazione in presenza, ne hanno profondamente bisogno.

· **Monitorare accuratamente gli stati d'animo e le reazioni dei dipendenti alla nuova situazione.** Il ruolo di **'Employee Champion'** che viene accuratamente descritto da Dave Hulrich diventa anch'esso centrale come sviluppatore di relazioni, di dialoghi, di verifiche continue del clima di lavoro e di vita delle persone. Non appena se ne intravede la necessità, perché la persona perde concentrazione, serenità e quindi capacità di produrre risultati, HR promuove **momenti di incontro e verifica** con i manager per riprendere, reindirizzare, rimotivare.

· **Focalizzarsi su attività ad alto valore aggiunto:** è

**il momento di investire.** L'esperienza di questi mesi, con il lancio e la conduzione di numerosi progetti di **coaching individuale e di gruppo**, conferma che quando le persone sono particolarmente sollecitate dalle circostanze sono più ricettive ad investimenti sullo sviluppo di nuove prospettive. Pur nella virtualità, nell'oggettiva difficoltà di rapportarsi senza la prossimità fisica, si possono attivare **percorsi di trasformazione** nei quali partecipanti e docente interagiscono in modo attivo e vivace, prendendo in considerazione la realtà e condividendo idee e modalità realizzative nuove e più efficaci. Naturalmente **occorre essere lungimiranti**, cogliere la vera, contingente opportunità di sviluppo manageriale e non farsi assalire dall'ansia di resistere passivamente alle circostanze avverse o di considerare la virtualità e la connessione digitale come un ostacolo spesso insormontabile.

Tante persone pensano e dicono che purtroppo le cose non sono come erano prima, le difficoltà sono continue, la **perdita di contatto presenziale** toglie molta efficacia e riduce consistentemente il valore delle azioni organizzative e manageriali. Queste affermazioni sottendono e dimostrano una **limitata capacità di vedere le cose** in modo diverso. Ecco la **sfida chiave di HR**: nutrire l'immaginazione, coltivare una visione diversa della realtà e della vita organizzativa, far capire che le circostanze alla fine si modificano non solo per forza propria ma anche e soprattutto perché le persone le affrontano perseguendo e comprendendo il valore.

**Non stiamo perdendo qualcosa, stiamo costruendo e ricostruendo un mondo nuovo.**



## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Covid-19: sospesi i versamenti anche in Campania e Toscana

L'INPS, nel messaggio n. 4361 del 2020, interviene per estendere la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, alle Regioni Campania e Toscana. Il provvedimento prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ivi comprese le rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS.

Nel messaggio n. 4361 del 20 novembre 2020, l'INPS interviene riguardo la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** in scadenza nel mese di novembre 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ivi comprese le rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS.

La medesima misura si applica anche a favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative ubicate nelle c.d. **zone rosse**, svolgenti, come prevalente, una di quelle attività riferite ai codici ATECO individuati dal provvedimento di legge.

### Estensione regioni beneficiarie della sospensione

Per quanto riguarda la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, l'INPS comunica che sono ricomprese per la sospensione dei versamenti in trattazione anche le **Regioni Campania e Toscana**.

Alle posizioni contributive relative ai datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative ubicate nelle Regioni Campania e Toscana e che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020, verrà attribuito il codice di autorizzazione "4X".

Tali datori di lavoro, laddove abbiano provveduto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la competenza del mese di **ottobre 2020**, potranno utilizzare un credito equivalente alla maggior somma versata rispetto al saldo della denuncia trasmessa, in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell'apposita istanza

telematizzata "Dichiarazione Compensazione".

### Variazione restrizioni regionali

Scaduto il termine del 16 novembre 2020, relativo al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di ottobre 2020, l'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse non avrà effetti riguardo all'applicazione della **sospensione contributiva**.

I datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative in Regioni o Province autonome che, nel corso del mese di novembre 2020, dovessero essere ricomprese nelle c.d. **zone rosse**, in forza di nuove Ordinanze del Ministro della Salute, potranno beneficiare della sospensione limitatamente ai termini per il versamento delle rate non ancora scadute nel mese di novembre 2020 relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 20/11/2020, n. 4361

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Indennità Covid-19 pescatori autonomi: requisiti per il riesame delle istanze

L'INPS, nel messaggio n. 4358 del 2020, spiega come e in quali casi è possibile presentare istanza di riesame per la richiesta di erogazione dell'indennità Covid-19 destinata ai pescatori autonomi che esercitano, anche in cooperativa, l'attività di pesca in acque marittime, interne e lagunari. La procedura e i documenti da allegare sono all'istanza sono diversi a seconda che si tratti pescatore autonomo o in cooperativo e in base alla tipologia di pesca praticata.

Nel messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020, l'INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle istanze presentate, per il mese di maggio 2020, dai **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari al fine di ottenere l'indennità Covid-19 pari a 950 euro. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata "Covid-19: tutti i servizi", servizio "Indennità 600/1000 euro", alla voce "Esiti", sia da

parte degli Enti di Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.

### Proposizione del riesame

Il termine per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l'interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L'utente può inviare la documentazione:

- attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità 600/1000 euro" grazie a un'apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame;
- alla casella di posta istituzionale dedicata, denominata [riesamibonus600.nomesede@inps.it](mailto:riesamibonus600.nomesede@inps.it), istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

### Qualifica di pescatore autonomo

Per avere diritto all'indennità, il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che svolgano l'attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari. Ne deriva che i soci di cooperative destinatari dell'indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

La qualifica di "**pescatore autonomo**" non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica, pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all'Istituto, alternativamente:

- copia della lettera di incarico;
- copia dell'ultimo documento relativo al pagamento dei compensi (purché si evinca la data di inizio dell'incarico).

Nel caso di pescatore addetto alla **pesca marittima costiera non associato in cooperativa** la documentazione da produrre è la seguente:

- dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
- autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 3° categoria tenute dalla Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l'attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente.

Infine, nel caso di pescatore addetto alla **pesca nelle**

**acque interne non associato in cooperativa** la documentazione da produrre è la seguente:

- dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
- estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende valive di piscicoltura.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 20/11/2020, n. 4358

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

## Congedo Covid-19 quarantena figli: nuovi casi di spettanza e cumulabilità tra genitori

L'INPS, con la circolare n. 132 del 2020, specifica le nuove regole applicabili al congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. In particolare, nel documento di prassi l'Istituto si sofferma sull'ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena, ai sensi del decreto Ristori, e sulle fattispecie di compatibilità con il congedo fruito dall'altro genitore.

Nella circolare n. 132 del 20 novembre 2020, l'INPS fornisce ulteriori indicazioni procedurali in merito al congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per **quarantena scolastica dei figli**) che i lavoratori dipendenti possono utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Il congedo può essere fruito, nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di **lavoro in modalità agile** e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio

oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.

### Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena

I genitori possono fruire del **congedo COVID-19** per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all'interno del plesso scolastico, anche nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della citata legge n. 126/2020.

Per poter fruire del congedo è necessario che la **sospensione dell'attività didattica** in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche, a partire dal giorno 29 ottobre 2020

### Compatibilità con l'altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena

Il congedo per quarantena del figlio è incompatibile con:

- il contemporaneo svolgimento, da parte dell'altro genitore, di lavoro in modalità agile;
- la contemporanea fruizione, da parte dell'altro genitore, del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza;
- il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.

Fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per **quarantena scolastica** del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza dello stesso, l'altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell'altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza dello stesso.

### Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica:

- tramite il portale web;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164;
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, circolare 20/11/2020, n. 132

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Esonero contributivo Covid agricoltura: requisiti di regolarità contributiva

L'INPS, nel messaggio n. 4353 del 2020, interviene a chiarire i termini della regolarità contributiva per le aziende che hanno diritto all'esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Nel messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020, l'INPS fornisce ulteriori indicazioni riguardo l'esonero contributivo alle aziende che svolgono un'attività agricola identificata dai codici Ateco indicati nella relazione tecnica relativa **all'esonero contributivo** previsto dell'articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, ivi incluse le aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20.

L'esonero è riconosciuto da parte dell'INPS su istanza delle imprese e nei limiti delle risorse stanziare per l'esonero. E' prevista inoltre la **sospensione dei versamenti** della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, per i destinatari dell'agevolazione fino alla definizione delle istanze medesime.

### Verifica della regolarità contributiva

La sospensione dei pagamenti relativi alla contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 comporta che, in attesa del rilascio del

modulo di presentazione dell'istanza di esonero e fino alla definizione delle procedure di esonero, l'assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di **regolarità contributiva**. Le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l'esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell'istanza di esonero.

A tal fine, il contribuente dovrà procedere all'immediata presentazione dell'istanza di esonero per consentire la verifica della conformità del codice Ateco.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 19/11/2020, n. 4353

### Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

## Covid-19: corretta gestione del lavoratore in malattia o quarantena

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nell'approfondimento del 20 novembre 2020, chiarisce la gestione della quarantena e della malattia da Covid-19 per i lavoratori aventi diritto alla tutela a carico dell'Inps, con il riconoscimento dell'indennità economica previdenziale, sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore. Nel documento vengono, inoltre, indicazioni in merito all'iter procedurale che deve essere seguito quando viene emesso un certificato legato alle casistiche riconducibili all'emergenza epidemiologica; sulla gestione dei certificati con codice di anomalia; le modalità per accedere alla tutela prevista per coloro che hanno patologie di particolare gravità e su cosa avviene nei casi accertati di infezione da Sars-Cov-2 in occasione di lavoro.

Con l'approfondimento del 20 novembre 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene pubblicando le faq riguardanti l'equiparazione della **quarantena Covid-19** alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto in favore dei lavoratori dipendenti dalla disciplina emergenziale. Al riguardo una specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, derivanti da **patologie oncologiche o terapie salvavita**. In tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a **degenza**

**ospedaliera**.

### Riconoscimento della tutela durante la quarantena

La tutela dell'equiparazione della quarantena a malattia è riconosciuta a fronte di apposita certificazione sanitaria:

- certificato di malattia;
- provvedimento dell'operatore di sanità pubblica (ASL-SISP)

Il certificato di malattia viene redatto sin dal primo giorno di assenza dal lavoro; il medico, oltre a riportare nel certificato la diagnosi dettagliata, appone nelle note di diagnosi anche gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica con l'indicazione del periodo di quarantena.

### Tutela in caso di malattia accertata

In caso di **malattia conclamata da Covid-19**, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla **Gestione separata**.

### Infezione da Coronavirus in occasione di lavoro

Nei casi accertati di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro, le prestazioni sono di competenza Inail, compreso il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con conseguente astensione dal lavoro, anche se il contagio è stato accertato successivamente. Il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

*A cura della Redazione*



## Finanziamenti

Nella legge di Bilancio 2021

## Credito d'imposta R&S, innovazione e design: cambiano le aliquote e l'importo massimo

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Nuove regole per il credito d'imposta R&S&I. Il disegno di legge di Bilancio 2021 conferma il beneficio fino alla fine del 2022 e rinnova la disciplina in vari punti. Tra le novità l'aumento delle aliquote agevolative e dell'importo massimo del bonus che spetta a ciascuna impresa. Vengono poi ritoccate le spese agevolabili: tra le diverse innovazioni si segnala l'inclusione tra le spese ammissibili al credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica di quelle relative ai software. Viene, inoltre, previsto l'obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, dei contenuti e dei risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione.

Credito d'imposta **ricerca, sviluppo, innovazione e design** al restyling. Il disegno di **legge di Bilancio 2021** innova la disciplina dell'incentivo (di cui ai commi da 198 a 209, dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020), apportando significative modifiche volte a potenziare lo strumento agevolativo.

Le novità riguardano, in particolare, i seguenti aspetti: **durata, percentuali di agevolazioni, spese ammissibili** e importo massimo del beneficio spettante a ciascuna impresa.

### Durata dell'agevolazione

Una prima novità riguarda la durata del beneficio. La legge di Bilancio 2020, istitutiva del credito d'imposta, infatti, attribuisce il bonus per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (anno 2020 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il ddl di Bilancio 2021 **allunga il periodo di fruizione** fino a quello in corso al **31 dicembre 2022**. In pratica, il credito d'imposta viene esteso al biennio 2021 e 2022.

### Misure del beneficio

Le innovazioni più rilevanti previste dal ddl di Bilancio 2021 riguardano le misure del beneficio e l'importo massimo spettante a ciascuna impresa.

### Ricerca e sviluppo

Per le attività di ricerca e sviluppo, ai sensi della legge di Bilancio 2020, il credito di imposta è pari al 12% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Il ddl di Bilancio 2021 aumenta la misura del beneficio al **20%** e l'ammontare massimo di beneficio spettante a **4 milioni di euro**.

### Innovazione tecnologica

Per le attività di innovazione tecnologica, in base alla legge di Bilancio 2020, il credito d'imposta è pari al

6% delle spese, aumentato al 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. In entrambi i casi, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il ddl di Bilancio 2021 **incrementa l'aliquota al 10%** per le attività di innovazione tecnologica e al **15%** per attività di innovazione green e digitale e **aumenta l'ammontare massimo** del beneficio spettante a **2 milioni di euro**.

### Design e ideazione estetica

Rafforzato anche il credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle **imprese** dei **settori tessile e moda**, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei **nuovi prodotti e campionari**.

Secondo la legge di Bilancio 2020, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Con il disegno di legge di Bilancio 2021 il **credito d'imposta** viene **elevato al 10%** delle spese, mentre l'ammontare massimo di beneficio spettante **aumenta a 2 milioni di euro**.

### Spese ammissibili

Il disegno di legge ritocca anche le spese ammissibili. In particolare, per le spese per **contratti di ricerca extra muros** vengono ammessi anche i contratti stipulati con **soggetti esteri**.

Altra modifica riguarda le **quote di ammortamento** relative all'**acquisto da terzi**, anche in licenza d'uso, di **privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale. In tal caso viene precisato che, oltre alle spese relative a contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati



membri dell'Unione europea o in Stati white list, sono **ammesse** anche spese riferite a contratti di acquisto o licenza stipulati con **soggetti residenti nel territorio dello Stato**.

Per il credito per l'innovazione tecnologica viene inoltre previsto che le **spese per servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% non solo delle spese di personale, ma **anche** delle spese per **contratti di ricerca extra-muros**.

Con il ddl di Bilancio 2021 vengono ampliate anche le spese ammissibili al credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, con l'ammissione delle **spese relative ai software**.

### Oneri documentali

Altra modifica riguarda gli oneri documentali richiesti per accedere al credito d'imposta.

La novità interessa la **relazione tecnica** illustrativa delle finalità, dei contenuti e dei risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Il ddl di Bilancio 2021 introduce l'**obbligo di asseverare** tale relazione.

Rimane invece confermato l'**obbligo di certificazione**: l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto

incaricato della **revisione legale dei conti**.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, viene previsto un credito d'imposta di importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione.

### Ambito soggettivo

Il ddl di Bilancio 2021 **non modifica** l'ambito soggettivo del credito d'imposta. Il beneficio spetta a **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa.

Sono **escluse**:

- le imprese in stato di **liquidazione volontaria, fallimento**, liquidazione coatta amministrativa, **concordato preventivo** senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

La fruizione del beneficio spettante è, comunque, subordinata al rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

### Nuove aliquote e massimali

	Legge di Bilancio 2020		Ddl di Bilancio 2021	
	Aliquote del credito di imposta	Importo massimo del credito di imposta	Aliquote del credito di imposta	Importo massimo del credito di imposta
<b>R&amp;S</b>	12%	3 milioni di euro	20%	4 milioni di euro
<b>Innovazione tecnologica</b>	6%	1,5 milioni di euro	10%	2 milioni di euro
<b>Innovazione green e digitale</b>	10%	1,5 milioni di euro	15%	2 milioni di euro
<b>Design e ideazione estetica</b>	6%	1,5 milioni di euro	10%	2 milioni di euro

## Finanziamenti

Interrogazione parlamentare

## Credito d'imposta locazioni: autorizzato anche per le strutture termali

Il beneficio dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda è stato autorizzato con la decisione della Commissione europea e pertanto sono efficaci le seguenti misure: l'estensione "generale" del credito d'imposta locazioni al mese di giugno 2020 ed al mese di luglio 2020 anche per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale; l'estensione, alle strutture termali, dell'esonero dal limite di 5 milioni di ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente; l'estensione del credito d'imposta locazioni e affitto d'azienda, per le imprese turistico ricettive, fino al 31 dicembre 2020; l'aumento della misura del credito d'imposta al 50%, in caso di affitto d'azienda, per le strutture turistico-ricettive.

A seguito di interrogazione parlamentare n. 5-05003 presentata il 17 novembre scorso con riferimento al credito d'imposta sui **canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo**, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, il Ministero dell'Economia ha chiarito che, a seguito dell'approvazione da parte della commissione europea, le misure **sono efficaci**.

### Quesito

In particolare è stato chiesto al Ministero delle finanze «quali iniziative intende intraprendere il Governo affinché il credito di imposta previsto, in materia di credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, possa considerarsi efficace e autorizzato da parte della Commissione europea come già accaduto per la proroga della moratoria straordinaria sui finanziamenti per le PMI di cui al comma 2 dello stesso articolo 77 del predetto decreto-legge».

### La risposta del Ministero

Il Ministero dopo aver evidenziato che l'articolo 77 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, ha introdotto due ulteriori misure di aiuto, in particolare:

- a) l'estensione anche alle **strutture termali** del credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (rapportato alla locazione di beni immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali), e **l'ampliamento della portata e l'efficacia temporale** del beneficio a favore delle imprese turistico ricettive;
- la **proroga fino al 31 marzo 2021**, della moratoria

straordinaria per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale a favore delle PMI del settore turistico.

Entrambe le agevolazioni sono state **subordinate** all'autorizzazione della Commissione europea.

Il beneficio dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda è stato autorizzato con la decisione della Commissione europea n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020 e pertanto lo stesso è efficace.

Alla luce di quanto risposto quindi sono da considerarsi efficaci:

- l'estensione "generale" del credito d'imposta locazioni al mese di giugno 2020 ed al mese di luglio 2020 anche per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale;
- l'estensione, alle strutture termali, dell'esonero dal limite di 5 milioni di ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente;
- l'estensione del credito d'imposta locazioni e affitto d'azienda, per le imprese turistico ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
- l'aumento della misura del credito d'imposta al 50%, in caso di affitto d'azienda, per le strutture turistico-ricettive.

Inoltre il Ministero ha chiarito che le risposte agli interpellati da parte dell'Agenzia delle entrate che specificavano appunto che "le modifiche apportate al citato credito d'imposta dal decreto-legge n. 104 del 2020 sarebbero state efficaci solo a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato", si sono limitate a richiamare esclusivamente la previsione di cui al citato comma 3 dell'articolo 77, senza introdurre, **in via interpretativa**, alcuna limitazione alle ordinarie modalità di fruizione del bonus affitti e sono state notificate ai contribuenti istanti prima della pubblicazione della predetta autorizzazione.

La loro pubblicazione sul sito dell'Agenzia è avvenuta, come di consueto, in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018, al fine di rendere noti i chiarimenti resi con tali risposte, **senza alcun effetto di «blocco alla fruizione»** della relativa agevolazione.

*A cura della Redazione*

**Impresa**

In Gazzetta Ufficiale

## Coronavirus: Calabria, Lombardia Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta restano nella zona assegnata fino al 3 dicembre 2020

Il Ministero della salute proroga al 3 dicembre 2020 la permanenza nelle zone assegnate per le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta. A tutte le zone sono applicate le misure standard nazionali mentre le ulteriori e più pregnanti limitazioni sono applicate alle regioni a seconda del grado di rischio che è stato loro assegnato.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020 l'ordinanza 19 novembre 2020 del Ministero della Salute recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il decreto, tenuto conto che in base all'ultima classificazione del rischio realizzata il giorno 13 novembre la quasi totalità delle Regioni/PA italiane sono collocate a **livello di rischio alto** di una epidemia non controllata e non gestibile, rinnova **fino al 3 dicembre 2020**, l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020 relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. Allo stato attuale quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

**area gialla:** Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto

**area arancione:** Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria

**area rossa:** Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

A tutte le zone sono applicate le restrizioni standard nazionali mentre le ulteriori e più pregnanti limitazioni sono applicate alle regioni a seconda del grado di rischio che sarà loro assegnato.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero della Salute, ordinanza 18/11/2020 (Gazzetta Ufficiale 20/11/2020, n. 289)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.